



Comune di Cedegolo

Provincia di Brescia

COPIA

CODICE ENTE 10297

DELIBERAZIONE N° 13 del 29/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Assenza</u>
PEDRALI ANDREA BORTOLO	Sindaco	SI	
BONOMELLI FRANCESCA	Consigliere	SI	
MINEO MARCO EZIO	Presidente del Consiglio		SI
GELMI AGOSTINO	Consigliere	SI	
MORESCHI NICOLA	Consigliere	SI	
PEDRETTI MONICA	Consigliere	SI	
MORASCHETTI MARCO	Consigliere	SI	
GAZZOLI SILVIO	Consigliere	SI	
PETROBONI ANTONIO SEVERINO	Consigliere	SI	
TIBERTI ALDO	Consigliere	SI	
OMASSOLI PIETRO	Consigliere	SI	

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Risultano inoltre presenti gli Assessori esterni: Rivetta Riccarda e Patarini Giacomo Francesco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Alberto Bernardi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Pedrali Andrea Bortolo, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE DI CEDEGOLO IN MODALITA' TELEMATICA";

Dato atto che il Consigliere Marco Moraschetti partecipa alla seduta con collegamento da remoto, si procede alla trattazione del punto all'ordine del giorno;

Il Sindaco illustra, in modo sintetico, la finalità di aderire a tale istituto, nell'intento di recuperare i debiti pregressi, anche "rinunciando" alla quota di interessi. Viene sottolineato che, comunque, la situazione debitoria pregressa dell'Ente è irrisoria; nonostante ciò, si ritiene utile garantire una possibilità di composizione del debito ai soggetti attualmente morosi nei confronti dell'Ente;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-quinquies", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);
- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- è stato approvato in commissione Finanze al D.L. n. 63/2026 un emendamento che, intervenendo con una serie di differimenti temporali, ha modificato il calendario delle scadenze originariamente previsto. Alla luce delle modifiche approvate, il quadro delle scadenze risulta il seguente:

- a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- d) entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 31/07/2026 da Maffei Giuliana.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- sulla base della Relazione tecnico-contabile predisposta dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario (All. A) risulta che
 - i carichi residui delle entrate TARSU/ICI/IMU e TASI oggetto di rottamazione siano pari ad € 24.949,27;
 - i residui attivi presenti nel bilancio siano inferiori rispetto alle somme registrate a ruolo coattivo, poiché stralciati negli anni a causa di inesigibilità e completamente accantonati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/07/2026 da Maffei Giuliana.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni e interessi) stimate in € 6.961.66 non sono state iscritte a bilancio in quanto, sulla base dell'andamento storico, presentano un elevato grado di inesigibilità. Di conseguenza, la mancata riscossione non provoca squilibri né in termini di competenza né di cassa.
- sebbene non risulti possibile effettuare una valutazione quantitativa certa, è presumibile ritenere che l'adesione al dispositivo della "rottamazione-quinquies" da parte dei contribuenti interessati possa riscontrare un discreto tasso di partecipazione, in virtù delle condizioni di facilitazione dalla stessa garantite;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies risulta vantaggiosa in quanto consente di incassare crediti vetusti di difficile esigibilità, evitando i costi di ulteriori procedure esecutive, di liti, spese legali, e migliora il risultato di amministrazione con effetti positivi sulla cassa e la riduzione dell'accantonamento al FCDE;

Ritenuto pertanto di disporre, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione del 28 Luglio 2026 prot. n. 4743, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
- di trasmettere:
 - copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 31/07/2026 da Maffei Giuliana.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- la presente deliberazione, ai soli fini statistici, entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione entro il 31 luglio 2026 sul sito *internet* istituzionale dell'ente;

Quindi, in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n.267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2026 al 15/08/2026.

Lì, 31/07/2026

Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione:

- ☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione)*.

Lì,

Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 31/07/2026

Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi